

Roma, 07/01/2016

Spett.le Cliente

Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma Tel 06/41614250 fax 06/41614219

 $e\text{-}mail: \underline{info@studiomasciotti.it}$

sito web: www.studiomasciotti.it

<u>Oggetto</u>:

Innalzamento a € 3.000 del limite all'utilizzo di contanti

(decorrente dal 01 gennaio 2016)

In caso di violazione: sanzioni pecuniarie e obbligo di comunicazione al MEF



Spett.le Cliente,

con la presente intendiamo informarla che il legislatore fiscale, con la recentissima <u>Finanziaria</u> 2016 (art. 1, commi 898, 899, 902 e 903, Legge n. 208/2015), ha nuovamente modificato il limite per l'uso del denaro contante, innalzandolo da \in 1.000 a \in 3.000; in altre parole ha stabilito che <u>a</u> decorrere dal 01 Gennaio 2016 è possibile utilizzare il contante solo per transazioni di importo inferiore a \in 3.000.

Il legislatore, quindi, allenta leggermente la stretta sull'utilizzo del contante, mantenendo tuttavia un limite quantitativo modesto all'utilizzo del contante (€ 3.000) con lo scopo di continuare a "scoraggiare l'uso del denaro contante" così da prevenire il fenomeno del riciclaggio e di contrastare l'evasione fiscale: è noto a tutti che i contanti spesso vengono utilizzati per il nero (in entrata e/o in uscita).

Quindi i trasferimenti di denaro contante possono avvenire, dal 01 gennaio 2016, al massimo fino a \in 2.999. A partire da \in 3.000, invece, la transazione deve per forza passare attraverso un intermediario finanziario (e quindi attraverso bonifico, assegno non trasferibile, ricevute bancarie, carta di credito, bancomat); la ragione è semplice: quando per una transazione finanziaria ci si avvale di un intermediario (banca o posta), questo è obbligato a rilevare la transazione, identificare le parti interessate e comunicare i dati all'Anagrafe dei rapporti presso l'Agenzia delle Entrate, ossia vi è tracciabilità.

Per completezza informativa, si illustra di seguito ciò che deve sapere in merito a questa nuova normativa per evitare violazioni e quindi l'assoggettamento a sanzioni pecuniarie.

Pagamenti in denaro contante: dal 01/01/2016 mai per importi pari o superiori a € 3.000.

Ricordo innanzitutto che il limite all'uso del contante ha subito negli ultimi anni le seguenti modifiche:



Come si sono modificate nel tempo le soglie del contante	
Periodo di riferimento	Limite all'utilizzo del contante
fino al 30/05/2010	€ 12.500
dal 31/05/2010 al 12/08/2011	€ 5.000
dal 13/08/2011 al 05/12/2011	€ 2.500
dal 06/12/2011 al 31/12/2015	€ 1.000
dal 01/01/2016	€ 3.000

E' auspicabile che gli istituti di credito riducano presto i costi relativi alle transazioni con moneta elettronica.

Quindi:

- il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati: quindi l'impresa Alfa Srl non può pagare in contanti la fattura del fornitore Beta Srl pari a € 4.000 neanche se il pagamento in contanti viene frazionato, ad esempio, in 4 rate in contanti da € 1.000 (in quanto tale pagamento in contanti, complessivamente pari a € 4.000, sarebbe comunque riconducibile alla medesima operazione) e quindi anche in questo caso occorre avvalersi di strumenti di pagamento tracciabili; tuttavia il fornitore potrebbe essere pagato in contanti per un importo pari a € 2.999,99 e l'eccedenza (pari a € 1.000,01) attraverso una modalità di pagamento tracciabile (suggeriamo comunque il ricorso agli strumenti di pagamento tracciabili sopra citati);
- il pagamento in più importi inferiori al limite, ma complessivamente di ammontare superiore, è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali (parere 12.12.95 n.1504 del Consiglio di stato): quindi se tra la ditta individuale Mario Rossi e il fornitore Beta Srl vi è un accordo scritto di fornitura di beni di valore pari a €



4.000 a fronte di un pagamento rateale in contanti suddiviso in 4 rate da € 1.000, non si incorre nella violazione. Poiché, in questo caso, per sfuggire alla violazione è necessario un apposito accordo preventivo, scritto e preferibilmente avente data certa (ad esempio tramite registrazione all'agenzia delle entrate), e tenuto conto che spesso gli accordi di pagamento rateale sono soltanto verbali e difficilmente dimostrabili, Le suggeriamo di adottare sempre e comunque strumenti di pagamento tracciabili.

Il divieto di trasferimento di denaro contante di importo pari o superiore a € 3.000 è particolarmente rilevante perché interessa tutti i soggetti a prescindere dal ruolo e dall'attività svolta.

Assegni: la Finanziaria 2016 non ha modificato le regole applicabili all'utilizzo degli assegni; quindi sugli assegni deve restare la clausola di "non trasferibilità" per importi pari o superiori a € 1.000

Quindi:

- > gli assegni bancari e postali emessi (già dal 06/12/2011) per importi pari o superiori a € 1.000 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- ➤ gli assegni emessi all'ordine del traente (c.d. "assegni a me medesimo"), indipendentemente dall'importo, possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste italiane a favore dello stesso nome del traente/beneficiario.
- il <u>rilascio di moduli di assegni bancari o circolari in forma libera</u>, ossia senza la clausola di non trasferibilità, avviene soltanto:
 - a seguito di una specifica richiesta scritta alla Banca o alla Posta;
 - pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera (ad es. per un libretto di 10 assegni è necessario parare € 15,00).

Libretti di deposito: la Finanziaria 2016 non ha modificato neanche le regole applicabili all'utilizzo dei libretti di deposito; quindi non devono essere pari o superiori a € 1.000.

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a \in



1.000 euro (già dal 06/12/2011).

Limite trasferimenti tramite i c.d. "money transfer"

Come disposto espressamente dall'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 49, inserito ad opera della Finanziaria 2016, *per il servizio di rimessa di denaro* ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. "Money transfer") *il limite rimane pari a* € 1.000.

Risvolti pratici per le imprese

Tali novità hanno delle conseguenze pratiche su comportamenti piuttosto frequenti all'interno delle imprese siano esse costituite sotto forma di società di persone o di capitali o di ditte individuali; si pensi ad esempio:

- a) <u>al pagamento delle fatture di importo pari o superiore a € 3.000</u>, il quale dovrà avvenire con strumenti di pagamento tracciabili;
- b) <u>all'incasso delle fatture emesse per importo pari o superiore a € 3.000</u>, il quale dovrà avvenire con strumenti di pagamento tracciabili;
- c) <u>alla emissione di assegni bancari, postali, circolari</u> che devono riportare la clausola di non trasferibilità se di importi unitari pari o superiori a € 1.000;
- d) <u>ai finanziamenti dei soci nell'impresa</u> che devono essere effettuati con strumenti di pagamento tracciabili se apportati in unica soluzione per importi pari o superiori a € 3.000; al riguardo Vi ricordo che anche il finanziamento soci in contanti per importi inferiori ai 3.000 fatto in modo ricorrente potrebbe determinare una violazione della suesposta normativa qualora non vi sia un apposito accordo scritto tra socio finanziatore e società (un accordo scritto di finanziamento tra socio e società è assimilabile a un mutuo e quindi vige l'obbligo di registrazione del'accordo entro 20 gg con versamento dell'imposta di registro del 3%). Vi ricordo inoltre che in caso di finanziamento soci, è necessario che il socio sia in grado di dimostrare l'origine lecita delle somme apportate alla società per evitare presunzioni di evasione fiscali in caso di controllo (ad es. da accertamento reddito metrico).



e) <u>alla distribuzione degli utili ai soci</u> che devono essere effettuati con strumenti di pagamento tracciabili se effettuati per importi pari o superiori a € 3.000; tale prassi deve ora essere particolarmente sorvegliata nelle società di persone dove i prelievi in denaro vengo spesso effettuati con un certa "disinvoltura";

f) <u>al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, ai soggetti assimilati (es. cococo), ai lavoratori autonomi occasionali e abituali</u>, il quale, se è di importo pari o superiore a € 3.000, dovrà avvenire con strumenti di pagamento tracciabili; pertanto, è opportuno che ciascun percipiente apra un proprio c/c (postale o bancario) in cui accreditare il bonifico o l'assegno, ma qualora non intenda aprire un c/c, si rilascerà al soggetto un assegno non trasferibile che provvederà a cambiare presso la banca in cui l'impresa pagante è correntista (qualora la Banca non intenda cambiare a vista l'assegno, è un problema del soggetto percipiente, e non della impresa pagante, e in tal caso probabilmente il percipiente si convincerà ad aprire un c/c pena l'impossibilità di incassare il suo compenso).

Le sanzioni

Il DL 78/2010 ha modificato il regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle normative antiriciclaggio.

Ricordiamo anzitutto che chi riceve o paga in un'unica soluzione con contanti, superando il limite dei 3.000 euro, o, sempre superando il limite citato, emette assegni omettendo l'indicazione del nome del beneficiario o la clausola di non trasferibilità, è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra l'1% ed il 40% dell'importo trasferito e comunque non inferiore a € 3.000. Nel caso di violazioni commesse per importi superiori a € 50.000 la sanzione minima è compresa tra il 5% ed il 40%, con un minimo di € 3.000. La sanzione è applicata sia al soggetto che effettua il pagamento sia al soggetto che riceve il pagamento.

Tuttavia, Le ricordo che, in caso di violazioni non superiori a € 250.000, è <u>possibile pagare una</u> <u>sanzione ridotta</u> pari a 1/3 del massimo o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, entro 60 gg dalla notificazione della violazione: c.d. "<u>oblazione</u>".



Ad esempio, se si effettua un pagamento in contanti di una fattura per \in 6.000 (che è superiore a \in 3.000), si può definire la violazione con il pagamento di una sanzione ridotta pari a \in 120 (6.000 x 2%); infatti, il 2% è il doppio del minimo sanzionabile.

Come già specificato sopra, <u>la sanzione viene applicata sia al soggetto che effettua il pagamento sia al ricevente.</u>

Il Favor Rei è applicabile?

L'aumento del limite di utilizzo del denaro contante da € 1.000 a € 3.000 pone la delicata questione in merito alla possibile applicazione del favor rei, ossia della disciplina più favorevole rispetto a quella in vigore fino al 31.12.2015.

secondo la giurisprudenza <u>non è possibile applicare il principio del favor rei</u> nell'ambito amministrativo in mancanza di una specifica disposizione introdotta dal Legislatore

Obbligo di comunicazione alla RTS delle violazioni all'uso del denaro contante.

L'art. 51 del D.Lgs. n. 231/2007 è stato modificato dal D.L. 6/12/2011 n. 201 e ora prevede che <u>i</u> <u>professionisti</u> (Dottori commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili, avvocati, notai, società di servizi contabili) c<u>he, nell'esercizio dei loro servizi di consulenza, vengono a conoscenza di violazioni inerenti la limitazione all'uso del denaro contante, devono darne comunicazione entro trenta <u>giorni:</u></u>

> <u>alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS)</u> per consentire la relativa contestazione;

In altre parole, il Legislatore fiscale "non scherza più": o ci si adegua alle nuove norme in materia di antiriciclaggio oppure scattano sanzioni e controlli fiscali.

Ad esempio:

Fattura di € 5.000 pagati in contanti da Alfa Spa (cliente del nostro Studio Tributario) in data 20/01/2016: lo studio che registra in contabilità il pagamento per cassa di tale fattura deve comunicare entro 30 gg alle autorità la violazione riscontrata, commessa dal suo cliente, altrimenti lo Studio Tributario subisce, in sede di verifica, una sanzione di € 3.000 (che



rappresenta il minimo edittale e non è oblazionabile).

Risulta quindi molto chiara la minaccia del legislatore nei confronti dei professionisti che, in caso di omissione della comunicazione delle violazioni riscontrate, subiscono, in sede di controllo (che stanno diventando molto frequenti) sanzioni pesantissime.

Il professionista è tenuto a comunicare alle autorità anche il ricorso frequente o ingiustificato di contante da parte di una sua imprese cliente.

Invece, in caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane che li accetta in versamento.

Soppressione degli obblighi in materia di locazioni immobiliari e a carico degli autotrasportatori

Va evidenziato infine che i commi 902 e 903, Finanziaria 2016, hanno <u>abrogato le seguenti</u> <u>disposizioni:</u>

♣ art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che prevedeva <u>l'obbligo di pagare i canoni di locazione di</u>
<u>unità abitative</u> in forme e modalità diverse dal contante e che assicurino la relativa tracciabilità;

♣ art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevedeva <u>l'obbligo da parte dei soggetti della filiera dell'autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.
</u>

Relativamente alle operazioni sopra accennate *va rispettato il nuovo limite di* € 3.000.

Considerazioni finali

Alla luce di tutto quello illustrato nella presente relazione, *Vi suggeriamo (come abbiamo sempre fatto) di:*



- > non incorrere nelle violazioni sopra descritte, che ci imporrebbero la comunicazione alla Ragioneria territoriale dello Stato come sopra evidenziato;
- > limitare al massimo l'uso del denaro contante e di ricorrere, anche per pagamenti o incassi di importi piccoli (quindi anche inferiori alla soglia di € 3.000) all'uso di strumenti di pagamento tracciabili (es. bonifico, assegno non trasferibile, ricevute bancarie, carta di credito, ecc.);
- > tendere a non operare con soggetti che non dispongono di un proprio c/c bancario o postale: sono soggetti che potrebbero indurvi in violazione con le conseguenze sopra descritte.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Dott. Fabrizio Masciotti

